



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n. 30

Del 03/08/2017

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** "Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione"

L'anno Duemiladiciassette addi Tre del mese di Agosto  
alle ore 20:30 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato  
Consiglio con avvisi, prot. n. 22745 del 28/07/2017, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/5  
n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO		X
2) FIORENZA SANDRA		X
3) LEONARDI SALVATORE		X
4) BONO ADA MARIA GRAZIA	X	
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA	X	
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) SCIACCA DARIO SEBASTIANO		X
17) BERTOLO NICOLA ALFIO	X	
18) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
19) SCUDERI GIANPIERO	X	
20) SAPIENZA CARMELO	X	
Presenti		Assenti
16		4

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio  
Competenze \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_ Spese per \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Somma stanziata € \_\_\_\_\_

Aggiunta per storni € \_\_\_\_\_

Dedotta per storni € \_\_\_\_\_

Impegni assunti € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

Visto ed iscritto al n. \_\_\_\_\_ c  
Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_ nel partitico  
uscita di competenza di € \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € \_\_\_\_\_

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. \_\_\_\_\_ Iraci Sareri avv. Laura

Partecipa il Vice Segretario \_\_\_\_\_ Di Salvo avv. Antonino

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri Maimone - Calanna - Rannone

Sezione \_\_\_\_\_ ordinaria.

La seduta è pubblica



# **COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn**

**tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873**

sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione >>;
- Sentita la relazione in merito alla proposta di deliberazione in oggetto del Dirigente del Settore Fiscalità Locale Rag. Rosanna Tumino, cui il Presidente del Consiglio dà la parola;
- Sentito altresì l'intervento del Consigliere Rannone;
- Visto il Verbale n. 12 del 03/08/2017 della Prima Commissione Consiliare Permanente, che non si è tenuta per mancanza di numero legale;
- Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 26/07/2017;
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali ed Istituzionale - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;
- Avuto presente che il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bertolo, Bruno, e Calvagno).

### **DELIBERA**

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione >>;

### **DELIBERA ALTRESI'**

- Successivamente con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, che viene approvata dai Consiglieri con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bertolo, Bruno e Calvagno), ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza nel provvedere.



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -  
www.sangiovanlapunta.gov.it

SETTORE FISCALITA'  
LOCALE

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio  
Competente

*[Signature]*

Sindaco/Assessore

**IL SINDACO**  
*(Antonio Belina)*

### OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE  
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI  
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-  
RISCOSSIONE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

### ELENCO ALLEGATI:

li \_\_\_\_\_

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza  
del 03/08/2017 con deliberazione n° 30 ore 20:30

### CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:  
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 18/7/2017 **IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE**  
*Rosanna Tumino*

#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:  
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

NON COMPETA IMPEGNO D. SPESA

Data 19/07/2017 **IL RESPONSABILE**  
*[Signature]*

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE  
Data 21/8/2017 **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*[Signature]*

#### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€. \_\_\_\_\_

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. \_\_\_\_\_ ART. \_\_\_\_\_

COMP./RESIDUI \_\_\_\_\_ DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Somma stanziata €. \_\_\_\_\_

Variazioni in aumento €. \_\_\_\_\_

Variazione in diminuzione €. \_\_\_\_\_

Stanziamiento aggiornato €. \_\_\_\_\_

Somme già impegnate €. \_\_\_\_\_

SOMMA DISPONIBILE €. \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE FISCALITA' LOCALE

Sentito in merito alla seguente proposta il Capo dell'Amministrazione Comunale, propone il seguente provvedimento :

### - **PREMESSO CHE, in particolare in materia di entrate proprie:**

- gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446, i quali, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n.446, dispone che: *"...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
  1. *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
  2. *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
  3. *società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
  4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.*

### - **RICHIAMATO:**

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 2/12/2005 n.248 che dispone: *"A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";*
- l'art. 3, comma 25, del citato D.L. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n.35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n.64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, il quale dispone che: *"fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";*
- L'art. 2 della L.R. 19/2005 il quale nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione, ha previsto, salvo quanto non espressamente stabilito, l'applicabilità in ambito regionale delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito in legge n. 248 del 2.12.2005, e nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074 ha riconosciuto Riscossione Sicilia Spa quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano ;
- **L'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016**, conv. con modif. in L. n. 225/2016 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le*

*società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”.*

**- TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, conv. con modif. in L. 225/2016 ha disposto:**

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- **che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione**, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, strumentale dell'Agenzia delle Entrate, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

**- RICHIAMATO inoltre:**

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, conv. in L. 96 del 21.6.2017, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate – riscossione" che "...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;*
- l'art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: *“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni ... (omissis) ..., relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ...”*
- l'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

**- TENUTO CONTO**, altresì, che a mente dell'art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. n.193/2016, introdotto dall'art. 13 del D.L. 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, sono esclusi dall'applicazione della disposizione dell'art. 2-bis, comma 1, i versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione.

**- PRESO ATTO** che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

- **DATO ATTO** che in base al comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 potrà usare il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 29.12.1973, per riscuotere coattivamente le proprie entrate, soltanto previa adozione di apposita delibera di affidamento delle attività di riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale;

- **CONSIDERATO** che :

- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche e pertanto non soggiace alla disciplina prevista nelle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno nelle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D. lgs. n. 50/2016 ed in generale alle disposizioni in materia di tutela della concorrenza.;

- **CONSIDERATO** che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico ed ha oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in senso ampio "investigativi" tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia da altri Enti a cui la stessa accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

- **CONSIDERATO** altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo

- **RITENUTO** che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi sopra indicati, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità .

- **DATO ATTO** che tutte le entrate del Comune, sia tributarie quali ICI/IMU/TASI/TARI/TARES/TOSAP/IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' sia entrate patrimoniali di diritto pubblico quali le sanzioni amministrative al Codice della Strada, le sanzioni amministrative in genere, gli Oneri urbanistici, tariffe servizi a domanda individuale, attualmente gestite per la riscossione spontanea in forma diretta, se non rimosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di una ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune a garanzia rispettivamente degli equilibri di bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

- **DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 18 comma 3 del "Regolamento Generale delle Entrate" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.1.2006 il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602/1973, e succ. modif. e la riscossione coattiva tramite ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910;

- **DATO ATTO** altresì che con l'approvazione del presente provvedimento l'Amministrazione non si impegna ad affidare in via esclusiva all'"Agenzia delle Entrate-Riscossione" la riscossione coattiva di tutte le proprie entrate di natura tributarie e patrimoniale, ma solo quella a mezzo ruolo, dovendosi legittimamente ritenere di poter utilizzare alternativamente anche l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa;

- **RITENUTO** per quanto esposto necessario, che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

- **RITENUTO** pertanto di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune, con decorrenza dalla data di esecutività della presente proposta di deliberazione, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" previsto dall'art.1 del D.L. n. 193", nonché relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza,

nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074 al soggetto pubblico preposto alla riscossione nel territorio siciliano ;

-**DATO ATTO** che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate - riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

- **CONSIDERATO** che lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;

- **CHE**, quindi, deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate nei termini che seguono;

- è necessario procedere all'affidamento ed alla delega di funzione a soggetto esterno della gestione della riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;

- è necessario procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;

- la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione coattiva delle proprie entrate all'Agenzia delle entrate-Riscossione costituisce quella immediatamente praticabile per il temperato perseguimento dei principi sopra esposti;

- **VISTO** l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3 e punto 7), del D.Lgs 267/2000, in base al quale l'Organo di revisione rilascia pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di regolamenti tributari.

- **DATO ATTO** che la presente proposta è soggetta all'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

- **DATO ATTO** che la presente proposta è soggetta all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

**VISTO** il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

**VISTO** il vigente regolamento comunale in materia di entrate approvato con delibera di C.C. n. 12 del 23.1.2006

**VISTO** lo Statuto comunale approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 18.1.2005 e modif. con succ. delibera C.C n. 48 del 4.7.2007 e C.C. 21.7.2001.

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate

1) Di delegare le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, **relative alla riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate dello scrivente Ente sia tributarie che patrimoniali**, con decorrenza **dalla data di esecutività della presente proposta di deliberazione** al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate - Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225 nonché relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074 al soggetto pubblico preposto alla riscossione nel territorio siciliano ;

2) Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative.

3) Di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento l'Amministrazione non si impegna ad affidare in via esclusiva all'"Agenzia delle Entrate-Riscossione" la riscossione coattiva di tutte le proprie entrate di natura tributarie e patrimoniale, ma solo quella a mezzo ruolo, dovendosi legittimamente ritenere di poter utilizzare alternativamente anche l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa;

4) Di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, "Agenzia delle entrate - Riscossione", per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia.

5) Di dare mandato ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

6) Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità od interruzioni dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente.



adatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 3 AGO. 2017

- ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)  
 ] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

an Giovanni La Punta, li

3 AGO. 2017

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  
l'albo Pretorio online dal 22/08/2017 al \_\_\_\_\_ Certifica inoltre, che non risulta prodotta  
l'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

an Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE